



Sent. n.121/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Tommaso Miele	Presidente
Dott.ssa Alessandra Sanguigni	Consigliere
Dott. Pasquale Fava	Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80049**
del registro di segreteria, promosso dalla Procura
regionale del Lazio nei confronti di:

Giovanni Mascioletti, nato ad Antrodoto (RI) il 24
aprile 1949 ed ivi residente in via Mannetti n. 13,
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Aguzzi ed
elettivamente domiciliato in Rieti in via delle
Orchidee n. 9;

Guglielmo Stanzione, nato ad Avellino il 27 ottobre
1951 e residente in Roma al Viale Tirreno n. 187,
rappresentato e difeso dall'Avv. Mariella Cari ed
elettivamente domiciliato in Rieti, via Contigliano
n. 15;

Maurizio Colantoni, nato a Rieti il 18 agosto 1955 ed ivi residente in via G.Carducci n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Fioravanti ed elettivamente domiciliato in Rieti alla via delle Orchidee n. 9;

con l'intervento della **Regione Lazio**, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Steri ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Marcantonio Colonna n. 27.

Uditi, nell'udienza dell'11 gennaio 2024, il Pubblico ministero, Cons. Chiara Imposimato, e gli avvocati dei convenuti (Antonella Aguzzi per Mascioletti; Maria Cristina Rosati - delega Cari - per Stanzione; Federico Fioravanti per Colantoni).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La prospettazione della Procura regionale.

Con atto di citazione del 12 giugno 2023 la Procura regionale ha convenuto in giudizio Giovanni Mascioletti (nella qualità di Presidente della società in house della Provincia di Rieti "Risorse Sabine"), Maurizio Colantoni (nella qualità di Presidente della società in house della Provincia di Rieti "Rieti Turismo") e Guglielmo Stanzione (nella qualità di consulente delle predette società - in

precedenza il convenuto era stato direttore generale della Provincia di Rieti) per sentirli condannare al pagamento di complessivi € 843.382,32 in favore della Regione Lazio.

Secondo parte attrice le predette società (fusesi nel 2012 e in condizioni di grave dissesto finanziario), pur avendo ottenuto contributi pubblici della Regione Lazio destinati a realizzare percorsi formativi e azioni progettuali in favore di LSU, non avrebbero svolto tali attività nonostante la rendicontazione presentata (contenente documentazione, fatture e dichiarazioni false).

La Procura regionale ha esaminato in dettaglio i rendiconti presentati dal 2010 al 2014 e, richiamando i principi oramai consolidati nella giurisprudenza contabile (C. conti, sez II app., 151/2021, 90/2023; sez. III app. 79/2021, 267/2022) e delle Sezioni unite (Cass., sez. un., 7009/2020; 9768/2023), ha segnalato l'intervenuto sviamento delle risorse pubbliche (le risorse sono state effettivamente utilizzate per assumere personale in violazione di legge, sostenere costi di gestione ordinari, nonché per consulenze).

Tenendo conto delle eccezioni sollevate dai convenuti nella fase preprocessuale (eventuale contributo di

soggetti non evocati nel giudizio) ha agito nei confronti dei convenuti solo per ottenere il 30% (€ 843.382,32) dell'intero danno alla finanza pubblica verificatosi (€ 2.811.274,43 - pag. 59-60 della citazione), limitandosi a contestare al Colantoni il solo rendiconto 2011 (€ 210.000,00).

Circa l'elemento soggettivo si è invocato il dolo in via principale (pag. 60) e la colpa grave in via subordinata, proponendo anche quote di riparto (pag. 61).

Per completezza deve evidenziarsi che nell'atto di citazione la Procura regionale ha anche preso posizione sulle eccezioni introdotte nella fase preprocessuale (prescrizione e vantaggi).

1.1. L'intervento della Regione Lazio.

La Regione danneggiata ha spiegato intervento *ad adiuvandum* in favore della Procura regionale sollecitando l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione introduttivo.

2. Le difese dei convenuti.

2.1. Mascioletti ha preliminarmente eccepito la prescrizione del credito risarcitorio pubblicistico attivato e nel merito ha chiesto il rigetto dell'azione per carenza degli elementi soggettivi e oggettivi dell'illecito contabile. In via subordinata

ha chiesto la rideterminazione del contributo causale del convenuto con riduzione al minimo del danno addebitato.

Nella comparsa di risposta, dopo aver preliminarmente eccepito la prescrizione (pag. 18-23) e ricostruito i termini procedurali della vicenda (pag. 2-9), si articolano le ragioni per cui mancherebbero l'elemento oggettivo (pag. 10-13), quello soggettivo (pag. 13-18), e il danno (pag. 23-26).

2.2. Stanzione ha parimenti eccepito la prescrizione del credito (pag. 9-15) e l'insussistenza degli elementi oggettivi (pag. 15-25) e soggettivi (pag. 25-27) dell'illecito contabile contestato dalla Procura regionale. Ha poi contestato l'esistenza del danno di cui, in via subordinata, ha sollecitato una riliquidazione da parte del Giudicante (pag. 27-30) anche in ragione di un'erronea ed ingiusta imputazione (pag. 30).

2.3. Colantoni ha allo stesso modo eccepito la prescrizione del credito risarcitorio pubblicistico. Ha invocato il rigetto nel merito dell'azione esperita per carenza degli elementi oggettivi e soggettivi. Da ultimo ha poi chiesto, in via subordinata, il riconoscimento del proprio ruolo marginale nella vicenda con liquidazione di un

contributo minimale (non superiore al 5%).

4. Le udienze pubbliche del 30 novembre 2023 e dell'11 gennaio 2024.

Nel corso dell'udienza pubblica del 30 novembre 2023 è stata svolta la relazione del Consigliere designato e ascoltato la Procura regionale in persona del Consigliere Chiara Imposimato.

Nell'udienza di rinvio odierna è stata data la parola nuovamente alla Procura regionale e sono state ascoltate tutte le difese, concedendo altresì la possibilità di ulteriori brevi repliche a tutte le parti (con esaustiva chiusura della discussione).

La causa, essendo matura, è stata introitata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da tutti i convenuti.

Trova applicazione l'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che fissa il termine di prescrizione quinquennale con decorrenza dal giorno di verifica del fatto dannoso o, in caso di occultamento doloso, dal giorno della scoperta.

In proposito deve essere condivisa la posizione assunta dalla Procura regionale a pag. 54-57 dell'atto di citazione che applica correttamente i

principi costantemente affermati dalla giurisprudenza contabile di primo grado e d'appello. Nelle ipotesi di occultamento doloso con riguardo a fattispecie aventi astrattamente rilevanza penale (come accade nella specie dove esistono - in base alla documentazione versata in atti, tra cui quella rilevata sub 2 - false rendicontazioni all'ente finanziatore di attività mai svolte) la data che segna il *dies a quo* della prescrizione è quella del rinvio a giudizio, nella specie intervenuto il 23 novembre 2017 (per Mascioletti, Stanzione e Colantoni - per quest'ultimo, in ragione della nullità, è stato emanato anche il rinvio a giudizio del 21 gennaio 2019).

Ciò premesso è necessario esaminare distintamente le posizioni dei tre convenuti.

1.1. Con riguardo al convenuto Mascioletti la sentenza del Tribunale di Rieti n. 670/2022 è del 27 ottobre 2022 e produce un effetto interruttivo permanente della prescrizione essendo intervenuta la costituzione di parte civile della Regione Lazio nel processo penale. L'invito a dedurre è stato notificato il 6 marzo 2023 e quindi l'azione non è prescritta.

1.2. Quanto a Stanzione (che ha patteggiato la pena)

deve altresì tenersi conto della sospensione della prescrizione derivante dalla normativa COVID (l'art. 85, comma 4, d.l. 18/2020, convertito in legge n. 27/2021 recita che *"a decorrere dall'8 marzo 2020 [...] si intendono sospesi anche [...] i termini connessi alle prescrizioni in corso"*). Dovendosi aggiungere al quinquennio decorrente dal 23 novembre 2017 il periodo di sospensione di cui alla normativa COVID si arriva al 19 maggio 2023, con conseguenziale tempestività dell'atto di citazione essendo stato notificato l'invito a dedurre il 6 marzo 2023 (come correttamente evidenziato a pag. 55 dell'atto di citazione).

1.3. In relazione a Colantoni la sentenza del Tribunale di Rieti del 30 novembre 2022, n. 781, produce un effetto interruttivo permanente della prescrizione in quanto la Regione Lazio si è costituita parte civile in quel processo. Facendo correre la prescrizione dal secondo rinvio a giudizio - quello del 21 gennaio 2019 (la soluzione non cambierebbe facendola partire dal primo rinvio a giudizio atteso che il secondo comunque produrrebbe l'effetto interruttivo) - si produce un effetto interruttivo permanente fino al 30 novembre 2022 (data di deposito della menzionata sentenza n. 781),

con conseguenziale tempestività dell'azione risarcitoria essendo stato notificato l'invito a dedurre il 9 marzo 2023.

2. Venendo al merito del giudizio il Collegio ritiene che l'azione risarcitoria debba trovare parziale accoglimento (art. 1 legge 14 gennaio 1994, n. 20 e art. 2697 c.c.).

Deve preliminarmente osservarsi che le procedure di finanziamento in questione sono affette da numerosi vizi ed illegittimità formali -persino relativi all'atto a monte (il protocollo di intesa intervenuto tra Regione Lazio e Provincia di Rieti del 2010) e agli atti esecutivi (imputati alle casse regionali piuttosto che al FSE violando, in tal modo, il menzionato accordo)- ben descritti nella relazione della Guardia di finanza e nelle sentenze penali.

Lasciando in disparte tali aspetti (sui quali è intervenuta la Sezione regionale di controllo per il Lazio con la deliberazione n. 123/2013/FRG - cfr. nota Guardia di finanza del 16 gennaio 2018, prot. 8787/2018), come ha correttamente rilevato il Giudice penale che ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte dei conti, *"l'assunto investigativo ... è risultato in buona sostanza confermato"* (sentenza n. 670/2022) e trova conferma l'esistenza di un danno

alla finanza pubblica ("la vicenda descritta, che comunque ha comportato un vulnus alle finanze pubbliche per l'erogazione di contributi che non competevano, induce comunque a trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti, per le valutazioni di competenza").

Dalle numerose testimonianze assunte in dibattimento, difatti, è stato confermato che i corsi siano stati meramente fittizi, con predisposizione di presenze del tutto false (basate sulle presenze in servizio dei lavoratori) e utilizzo indebito della scansione delle firme dei docenti, al solo fine di rendicontare alla Regione Lazio lo svolgimento di tali attività onde percepire i finanziamenti regionali (*"i corsi non erano veri, erano comunque creati ad hoc per giustificare questi fondi"; "noi facevamo la rendicontazione anche di altri corsi di formazione che in realtà non avevamo fatto Noi comunque mettevamo delle persone e degli orari in dei corsi che non erano mai stati svolti"* - così le dichiarazioni dei testi riportate nella sentenza n. 670/2022).

Dalla documentazione versata in atti è emerso che si individuavano i giorni in cui risultavano presenti in ufficio i dipendenti e sulla base delle "presenze in

ufficio" si individuavano le giornate fittizie di formazione da inserire nel rendiconto da presentare alla Regione, apponendo le firme scansionate dei docenti (cfr. sentenza n. 670/2022).

Come chiarisce la sentenza n. 670/2022 *"in definitiva per indicazione degli stessi interessati, veniva "spacciata" per attività di formazione quella che era la normale attività lavorativa, che poteva anche vedere dei momenti di compresenza e di ausilio tra le varie figure professionali: ma che non assumeva i caratteri propri (e richiesti dagli Enti erogatori dei finanziamenti), di impartire conoscenze ulteriori finalizzate alla riqualificazione del personale e a ricollocarli nel mondo"*.

Tali condotte sono imputabili ai Presidenti delle società *in house* (Mascioletti - Risorse Sabine; Colantoni - Rieti Turismo) i quali hanno organizzato, programmato e ideato l'operazione in questione, rivestendo comunque un ruolo apicale ed esecutivo nell'ambito delle società percettrici dei fondi in virtù del quale avrebbero dovuto assicurare una destinazione degli stessi alla finalità programmata nonché la predisposizione di adeguate, corrette e veritiere modalità di rendicontazione (per completezza si osservi che la sentenza n. 660/2022

descrive il Mascioletti come "reale dominus dell'intera operazione"). Mascioletti e Colantonio hanno poi trasmesso i rendiconti (il secondo solo quello dell'anno 2011).

La responsabilità deve altresì imputarsi a Stanzione per il ruolo consulenziale fattivamente svolto nell'operazione in questione (Stanzione in sede penale ha patteggiato la pena a due anni di reclusione - sentenza n. 1360/2017 divenuta irrevocabile il 26 luglio 2018), anche in considerazione dell'alta professionalità del convenuto (la Procura regionale a pag. 46 della citazione ha richiamato la pregressa qualifica di direttore generale della Provincia di Rieti).

Dalla documentazione versata in atti emerge il dolo contabile atteso che è emersa l'intenzionalità di ottenere e utilizzare i finanziamenti in modo distorto dalla finalità divisata mediante la realizzazione, utilizzazione e trasmissione di documentazione di rendicontazione ideologicamente falsa. La documentazione versata in atti, pertanto, comprova l'esistenza della volontà consapevole della produzione dell'evento dannoso cui consegue il regime della solidarietà tra i convenuti giusta art. 1 legge 14 gennaio 1994, n. 20 (limitata, nel *quantum*, per il

Colantonio al solo danno correlato al rendiconto del 2011).

Deve considerarsi tuttavia che le somme non sono state apprese per finalità meramente privatistiche, ma sono state indirizzate a lavoratori socialmente utili, come tali bisognosi di tutela. Deve pertanto tenersi conto dell'utilità ritratta dall'amministrazione e del perseguimento - in senso lato - dell'interesse pubblico (anche se diverso da quello tenuto presente nella programmazione regionale) atteso che i corsi di formazione avrebbero comunque dovuto puntare al reinserimento di tali lavoratori. Dovendosi, pertanto, tenere conto dei "vantaggi comunque conseguiti all'amministrazione e dalla comunità amministrata in relazione al comportamento" contestato dalla Procura regionale (art. 1, comma 1-bis, legge 14 gennaio 1994, n. 20), le somme a carico dei convenuti devono essere equitativamente (art. 1226 c.c.) ridotte ad € 100.000,00 con riguardo al rendiconto 2011 (solidarietà tra Mascioletti, Colantoni e Stanzione) ed € 300.000,00 con riguardo agli altri rendiconti (solidarietà tra Mascioletti e Stanzione).

3. L'illecito contabile ha natura di debito di valore, sicché, secondo i criteri seguiti

costantemente dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass., SS.UU. 17 febbraio 1995, n. 1712; Sez. III, 10 marzo 2006, n. 5234), devono essere corrisposti gli interessi legali sulla somma rivalutata, anno per anno (art. 150 disp. att. c.c.), con decorrenza dal giorno della notifica dell'invito a dedurre.

4. Sulle predette somme sono dovuti, inoltre, gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo ex art. 1282, primo comma, c.c.

5. Le spese del giudizio, da versare allo Stato e da liquidarsi a cura della Segreteria della Sezione con nota a margine (art. 31, quarto comma, c.g.c.), seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dei convenuti solidalmente.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, condanna, con vincolo solidale, i convenuti a corrispondere alla regione Lazio le seguenti somme:

€ 100.000,00 in solido tra loro Giovanni Mascioletti, Maurizio Colantoni e Guglielmo Stanzione;

€ 300.000,00 in solido tra loro Giovanni Mascioletti e Guglielmo Stanzione.

Alle predette somme devono aggiungersi gli interessi legali nei termini di cui in motivazione.

Condanna, i convenuti in solido al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nell'importo di € 667,51 (seicentosessantasette/51).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2024.

L'estensore

Il Presidente

Pasquale Fava

Tommaso Miele

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 19 marzo 2024.

Il Dirigente

Luciana Troccoli

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 667,51 (seicentosessantasette/51).

IL DIRIGENTE
LUCIANA TROCCOLI
F.to digitalmente